



Fact sheet basi giuridiche – Standard salari CH (ELM) V5.0

Progetto

L'Ufficio federale di statistica (UST) integra nello Standard salari CH (ELM) versione 5.0 le rilevazioni e statistiche seguenti: rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), indice svizzero dei salari (ISS), statistica dell'impiego (STATIMP), Profiling e rilevazione per l'aggiornamento del registro delle imprese e degli stabilimenti (imprese con più stabilimenti) – Profiling Light.

Ogni rilevazione/statistica rileva una parte di dati simili e una parte di dati diversi, ciascuna con la propria periodicità. Lo Standard salari CH (ELM) V5.0, pubblicato dall'associazione Swissdec, convoglia tutte queste statistiche in un invio di dati su base mensile. Le imprese non dovranno quindi più fare alcuna distinzione nei loro sistemi tra le rilevazioni summenzionate.

Riunire dette rilevazioni consente di aumentare la qualità dei dati e di ridurre gli oneri delle imprese intervistate. L'UST intende raggiungere questi obiettivi non solo attraverso l'accorpamento di diverse rilevazioni, ma anche con l'impiego di una soluzione esistente (ELM), utilizzata anche da altri partner (ad es. SUVA, Conferenza svizzera delle imposte ed eAVS/AI). Le imprese inseriscono quindi i relativi dati una sola volta nei loro sistemi ERP, dove selezionano poi diversi destinatari finali. Questo passo va nella direzione del principio «once only», secondo il quale le imprese devono trasmettere determinate indicazioni alle autorità una volta sola.

Basi legali

Tutte le attività statistiche sottostanno alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat¹) e alle relative ordinanze, in particolare l'ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche² e l'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS³).

Protezione dei dati

I dati trasmessi dalle imprese nell'ambito dello Standard salari CH (ELM) sono filtrati attraverso il distributore Swissdec in modo tale che ogni destinatario finale riceva soltanto i dati di cui ha bisogno per adempiere il proprio mandato legale o contrattuale. Ad esempio, l'UST non riceve indicazioni contenenti indirizzi privati, ma soltanto i dati necessari ai fini delle rilevazioni e statistiche summenzionate.

I dati vengono trasmessi all'UST a cadenza mensile. Alla ricezione dei dati attraverso il distributore, in quanto detentore della collezione di dati (art. 3 lett. i LPD), l'UST è responsabile della loro protezione e sicurezza e adotta le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per garantire la protezione interna dei dati.

I dati rilevati sono a disposizione solo delle persone autorizzate, che li utilizzano a fini statistici e per l'aggiornamento del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Tutti i collaboratori sottostanno al segreto statistico e sono tenuti a trattare i dati in modo confidenziale. L'invio dei dati a terzi è vietato, se non con il consenso scritto delle parti interessate o a meno che una legge federale ne disponga espressamente un altro utilizzo. Al termine della procedura di convalida e plausibilizzazione, i dati vengono anonimizzati e aggregati in vista di un'ulteriore elaborazione. I risultati statistici vengono pubblicati in modo tale che sia impossibile risalire alle persone fisiche o giuridiche.

¹ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920252/index.html>

² <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930224/index.html>

³ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930216/index.html>